



GIUNTA REGIONALE

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 2534 del 09/07/2015**  
**Prot n° 201501766 del 12/06/2015**  
**Ditta proponente** CIESSE INTERMEDIAZIONI s.a.s.  
**Oggetto** Ampliamento e sanatoria cava. Riesame sanzione  
**Comune dell'intervento** SULMONA **Località** loc. Canale Mantovano  
**Tipo procedimento** VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.  
**Tipologia progettuale** D.Lgs. 152/06, all. IV, punto 8, lerttera i

**Presenti** (in seconda convocazione)

**Direttore** avv. C. Gerardis (Presidente)

**Dirigente Servizio Tutela Val. Paesaggio e VIA** ing. G. Misantoni

**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale**

**Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria** dott.ssa I. Flacco

**Dirigente Servizio Politiche del Territorio**

**Dirigente Politiche Forestali:**

**Dirigente Servizio Affari Giuridici e Legali** avv. C. Massacesi

**Segretario Gen. Autorità Bacino**

**Direttore ARTA** ing. Ronconi (delegato)

**Dirigente Servizio Rifiuti:** ing. G. Piselli

**Dirigente delegato della Provincia.**

**Dirigente Genio Civile AQ-TE**

**Dirigente Genio Civile CH-PE**

**Esperti esterni in materia ambientale**

arch. Chiavaroli



**Relazione istruttoria**

vedi sintesi allegata

Istruttore

geom. Di Ventura

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta CIESSE INTERMEDIAZIONI s.a.s.



GIUNTA REGIONALE

per l'intervento avente per oggetto:

Ampliamento e sanatoria cava. Riesame sanzione

da realizzarsi nel Comune di SULMONA

**IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

**ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**

**RIGETTO**

La richiesta non può essere accolta in quanto la condotta abusiva in relazione alla quale la contestata sanzione è stata comminata si caratterizza come illecito permanente, né risultano che siano stati posti in essere dal contravventore atti volti ad eliminare l'abuso, tuttora esistente e come tale suscettibile di essere sanzionato con la disciplina vigente.

I presenti si esprimono all'unanimità

avv. C. Gerardis (Presidente)

ing. G. Misantoni

avv. C. Massacesi

dott.ssa I. Flacco

ing. G. Piselli

ing. Ronconi (delegato)

arch. Chiavaroli

De Iulis

(segretario verbalizzante)



Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

## **ANAGRAFICA DEL PROGETTO**

**Oggetto:** Ampliamento e sanatoria cava in località canale Mantovano;

**Proponente:** CIESSE INTERMEDIAZIONI s.a.s. – Via Turati n° 3 – Sulmona – AQ;

**Ubicazione intervento:** Località Canale Mantovano – Comune di Sulmona;

**Responsabile azienda proponente:** Sig.ra Antonella SCANNELLA – Via Papa Benedetto XV, 14 – Sulmona - AQ;

**Estensore dello studio preliminare:** geologo Oscar MORETTI;

**Riferimenti normativi:** D. Lgs. 152/2006 e smi, all. IV), punto 8), lettera i);

**Pubblicazioni:** B.U.R.A. ordinario n° 32 del 13/08/2014; sito internet Regione Abruzzo il 13/08/2014; albo pretorio del Comune di Sulmona il 13/08/2014;

**Deposito atti al Comune:** in data 11/08/2014.

**Acquisizione agli atti:** protocollo n° 3579 del 18/08/2014.

**Elenco elaborati:** per la documentazione, allegata all'istanza, si rinvia a quanto pubblicato dalla ditta sul sito <http://www.sra.regione.abruzzo.it/> sui form “elaborati V.A.” e “integrazioni”.

## **Cronistoria**

Con la pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURA n° 32 in data 13/08/2014 la ditta in oggetto ha attivato un procedimento di “verifica di assoggettabilità” alla V.I.A. per un progetto relativo all'ampliamento e parziale sanatoria per una cava sita in località canale Mantovano del Comune di Sulmona.

La cava esistente, ed interessata dal richiesto ampliamento, è operativa in forza di un'autorizzazione comunale del 14/04/1999 con validità di 6 anni; detta autorizzazione è stata prorogata con scadenza in data 31/10/2014; in data 01/10/2014 la ditta ha presentato istanza di proroga che, in attesa di riscontro, autorizza a proseguire la coltivazione.

L'area interessata dall'ampliamento ed in parte già scavata, per cui è richiesta la sanatoria, interessa le particelle 1021(ex 188) e 1023 (ex 187) del fg. 53 per una superficie lorda di 8.913 mq. dei quali 8.400 netti e quindi depurati delle fasce di rispetto non utilizzabili ai fini estrattivi.

La volumetria totale potenzialmente estraibile, tenendo conto di una profondità di scavo prevista di 10 mt., sarà di 109.525; tenendo conto di uno spessore composto da terreno vegetale e dal cappellaccio alterato, stimato in circa 1,50 mt., si avrà una volumetria netta di 96.925; a tale volumetria va tolta quella abusivamente scavata che è pari a 19.550 mc. e che porta ad un volume netto residuo di 77.375.

In data 15/04/2014 il Corpo Forestale dello Stato, nel corso di un sopralluogo, rileva uno sconfinamento dell'attività estrattiva sulle particella 187 (di proprietà della stessa ditta) elevando contravvenzione e intimando la rimessa in pristino dei luoghi, motivo per cui la ditta ha attivato anche la procedura di sanatoria.

Con “giudizio” n° 2505, emesso nella seduta del 9/04/2015, il CCR VIA ha espresso il seguente parere: “favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

**IN RELAZIONE ALLE OPERE REALIZZATE SENZA LA PREVIA SOTTOPOSIZIONE A VA**

Dispone di irrogare la sanzione amministrativa pari ad € 20.000,00 assegnando 60 gg di tempo per il pagamento della sanzione come sopra determinata.....”.



Con nota dell' 16 giugno 2015, acquisita al nostro protocollo al n° 1766 in data 12/06/2015 la soc. CIESSE INTERMEDIAZIONI, per il tramite dell'Avv. Silvio TARQUINI, sottopone una serie di considerazioni sull'applicabilità della norma da cui è derivata l'applicazione della sanzione e chiede:

- 1) il riesame della pratica alla luce di quanto sintetizzato ed anche valutando il notificando ricorso alla giustizia;
- 2) la sospensione interinale del procedimento di cui è stato annunciato il contenuto nell'indicato giudizio (..adozione delle conseguenti determinazioni in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06);
- 3) il rinvio del pagamento della sanzione applicata nelle critiche condizioni giuridiche esposte.....

Per eventuali approfondimenti si rimanda alla nota citata che forma parte integrante della presente sintesi.

